

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021



# Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica  
e quadri comparativi



a cura di  
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

# *Iniuria e insultus tra diritto e politica.*

## *Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*

Raffaella Bianchi Riva  
raffaella.bianchi@unimi.it

### 1. Premessa

Delle 126 sentenze pronunciate durante la podesteria di Carlo Zeno tra il luglio e il dicembre del 1385 e riportate nel primo dei sette codici di sentenze penali dei podestà milanesi dal 1385 al 1429<sup>1</sup>, la maggior parte riguarda i reati di *iniuria* e di *insultus*, ossia casi di aggressioni verbali o fisiche, che senza dubbio restituiscono un'immagine turbolenta della società milanese trecentesca.

Alcuni di tali casi, come si vedrà, coinvolgono, direttamente o indirettamente, le magistrature del comune di Milano<sup>2</sup>. Nel più ampio quadro degli studi sulla giustizia milanese in età medievale<sup>3</sup>, essi offrono l'occasione per svolgere qualche considerazione sulla disciplina – frutto della continua interazione fra legislazione e prassi – della repressione penale delle offese ai podestà milanesi e agli ufficiali che lo coadiuvano nel disbrigo dei suoi affari<sup>4</sup> nel periodo della dominazione viscontea<sup>5</sup>; la riflessione può essere estesa ad altri comuni dell'ordinamento signorile lombardo negli anni dell'affermazione dei Visconti, con riguardo agli strumenti giuridici utilizzati dai signori per il controllo politico e sociale del territorio.

Nell'ambito delle trasformazioni istituzionali che caratterizzano il passaggio dall'età comunale al periodo signorile, la politica repressiva – attuata, nella costante dialettica fra *ius commune* e *ius proprium*, attraverso l'individuazione dei criteri di determinazione della pena – nei confronti degli attacchi, diretti o indiretti, alle più alte cariche municipali assume valore paradigmatico nella definizione delle strategie

---

<sup>1</sup> Per una prima indagine su tali sentenze, VERGA 1901.

<sup>2</sup> SANTORO 1968.

<sup>3</sup> PADOA SCHIOPPA 1989; PADOA SCHIOPPA 1996; STORTI STORCHI 1996.

<sup>4</sup> Sul reclutamento dei podestà milanesi fra Due e Trecento, OCCHIPINTI 2000.

<sup>5</sup> Sull'ordinamento signorile lombardo nell'età dei Visconti, BARNI 1941; COGNASSO 1966; *Visconti a Milano* 1977; *Età dei Visconti* 1993; LOPEZ 2003; GAMBERINI 2005.

di consolidamento del potere, nel delicato rapporto fra governo signorile e autonomie cittadine.

## 2. *L'iniuria fra interesse privato e interesse pubblico: la disciplina statutaria milanese*

Come è ben noto, l'*iniuria* corrisponde, in senso lato, a «omnia quod contra ius factum est». Intesa nel senso più ristretto di offesa all'onore, essa poteva (e può) realizzarsi con parole o scritti (ingiuria verbale) oppure con atti o gesti offensivi – come, ad esempio, uno schiaffo – posti in essere, in tal caso, non per percuotere ma appunto per oltraggiare (ingiuria reale)<sup>6</sup>.

Come è noto, nel nostro ordinamento, l'ingiuria non costituisce più reato. Il d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 l'ha, infatti, depenalizzata, abrogando l'art. 594 c.p.

Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, pur riconoscendo che l'onore costituisce uno dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost., ha ribadito che tali diritti non devono essere necessariamente tutelati attraverso norme incriminatrici, essendo lasciata al legislatore la scelta se apprestare una tutela penale ovvero se ricorrere a strumenti alternativi, che oggi sono rintracciabili, oltre che nei tradizionali rimedi aquiliani, nelle sanzioni pecuniarie di carattere civile<sup>7</sup>.

La sentenza della Corte costituzionale – ispirata dalla concezione della tutela penale come *extrema ratio* – ci induce a riflettere, anche in prospettiva storica, sui mezzi di tutela approntati contro le *iniuriae* fra interesse privato alla soddisfazione dell'offeso e interesse pubblico alla punizione dell'offensore<sup>8</sup> e, in particolare, sull'evoluzione della disciplina di tale reato negli ordinamenti comunali fra Due e Trecento.

Nei comuni italiani, l'ingiuria fu considerata ben presto un reato che non solo ledeva l'onore e la reputazione del singolo, ma che offendeva anche l'intera comunità, minacciando la *concordia civium* (e, a seconda dei soggetti contro i quali era rivolta, anche alterando gli equilibri di potere del contesto socio-politico delle città). Il contenimento di divisioni e contrasti nella comunità costituiva un obiettivo strategico dei comuni medievali nella tutela dell'ordine pubblico, tanto più in una società in cui litigi e alterchi – che potevano facilmente degenerare in risse, ferimenti e talvolta anche in omicidi – dovevano essere all'ordine del giorno<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> CRIFÒ 1964, p. 470; MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>7</sup> Corte cost. 23 gennaio 2019 n. 37.

<sup>8</sup> *Offense* 2010.

<sup>9</sup> GRILLO 2017.

Fu, come è ben noto, nel corso del XIII secolo che, in corrispondenza con la progressiva pubblicizzazione delle pratiche della giustizia penale nelle città comunali italiane, si affermò l'idea che i crimini offendevano gli interessi dell'intera comunità e che dovevano pertanto essere perseguiti dal giudice attraverso l'imposizione di una pena pubblica. Fu, d'altra parte, proprio nella prassi dei giudici dei podestà che si realizzò il progressivo innesto di poteri pubblici in un processo che era ancora essenzialmente privatistico, attraverso una « commistione di pratiche riconducibili all'*accusatio* ed all'*inquisitio* nell'attività *ex officio* delle magistrature penali »<sup>10</sup>.

Significativa di tale parabola è, appunto, la disciplina del reato di *iniuria* contenuta nei testi statutari milanesi due e trecenteschi: in seguito alla perdita degli statuti del 1330 e del 1351 – su cui, peraltro proprio i primi due dei sette di sentenze penali dei podestà milanesi, relativi agli anni 1385 e 1390-1392, offrono notevoli spunti ricostruttivi<sup>11</sup> –, ci si riferisce, ovviamente, al *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216 – la cui pubblicazione aveva corrisposto alla volontà politica di imporre una disciplina uniforme per la città e il suo territorio mediante l'accertamento delle consuetudini allora vigenti<sup>12</sup> – e agli statuti del 1396 – promulgati da Gian Galeazzo Visconti dopo avere ottenuto il titolo ducale, ma in parte risalenti a quelli del 1351 e in parte già a quelli precedenti.

All'inizio del XIII secolo, l'unica tutela ammessa contro le *iniuriae* era l'azione civile. Con riguardo alle cause criminali, infatti, il *Liber consuetudinum Mediolani* prescriveva che « per consuetudinem huius civitatis non agitur iniuriarum, sicut per legem romanam, iure ordinario »<sup>13</sup>, quantunque non si possa sottacere che, secondo il diritto giustiniano, l'azione, pur avendo natura penale, comprendeva anche il risarcimento dei danni<sup>14</sup>. La disposizione aveva forse voluto modificare il capitolo della *constitutio pacis* del 1158, con il quale l'imperatore Federico I, rinviando probabilmente alla legge romana, aveva disposto che « Iniuria seu furtum legitime puniatur »<sup>15</sup>.

Per le azioni civili derivanti da reato « veluti propter furtum, rapinam, iniuriam, damnum datum », invece, il *Liber consuetudinum* imponeva l'osservanza delle disposizioni prescritte in generale per i giudizi civili, salvo che per le conseguenze deri-

---

<sup>10</sup> SBRICCOLI 1998; VALLERANI 2005.

<sup>11</sup> Sulla possibilità di ricostruire norme di testi statutari perduti attraverso gli atti giudiziari, PADOA SCHIOPPA 1995.

<sup>12</sup> STORTI 2016.

<sup>13</sup> *Liber consuetudinum*, 3.6, p. 68.

<sup>14</sup> DEVILLA 1962; CRIFÒ 1964.

<sup>15</sup> *Friderici I Constitutiones, Curia Roncaliae (1158 Nov.)*, *Constitutio pacis*, in *Constitutiones*, p. 245.



vanti dalla mancata comparizione in giudizio. Come è noto, infatti, il convenuto contumace doveva essere condannato automaticamente al bando, poiché la mancata comparizione in giudizio si considerava come confessione «secundum nostram consuetudinem». Nelle azioni civili derivanti da reato, tuttavia, il bando non si applicava, qualora l'accusato avesse preventivamente risarcito i danni all'offeso<sup>16</sup>.

Quasi due secoli dopo, la cornice normativa relativa alle *iniuriae* appariva, ovviamente, completamente mutata.

Secondo gli *Statuta criminalia* del 1396, le ingiurie commesse «dicto facto vel scripto» dovevano essere punite ad arbitrio del giudice «secundum qualitatem iniurie et persone iniuriantis ac iniuriate et loci et temporis in quibus illata esset iniuria», come previsto del resto anche dal diritto comune, il quale ammetteva sia l'*actio civilis* sia l'*actio criminalis*<sup>17</sup>. Competenti per la punizione delle ingiurie erano, secondo gli statuti milanesi trecenteschi, il podestà e i giudici dei malefici «et quilibet alius Iudicens in Civitate Mediolani», i quali dovevano procedere «sumarie et sine strepitu et figura Iudicii».

Gli statuti prevedevano altresì che il giudice potesse condannare in presenza del giuramento dell'offeso «cum uno teste ydoneo et fidedigno»<sup>18</sup>.

### 3. *I verba iniuriosa nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385*

Occorre rilevare che tutte le *iniuriae* giudicate dal podestà milanese avevano carattere verbale<sup>19</sup>. Le ingiurie reali, come vedremo, risultarono probabilmente assorbite in altre figure di reato, con le quali, di fatto, tendevano spesso a confondersi.

Per quanto riguarda le ingiurie verbali, era (ed è) compito del giudice valutare, in base al linguaggio corrente e alla sensibilità comune, il carattere offensivo delle espressioni proferite e stabilire, dunque, il confine tra ciò che era illecito (e costituiva pertanto ingiuria) e ciò che, invece, era semplicemente inurbano o scortese.

---

<sup>16</sup> *Liber consuetudinum*, 2.2, p. 65.

<sup>17</sup> Per la disciplina del reato di *iniuria* secondo il diritto comune, ZORDAN 1976, pp. 225-229; MASSETTO 1994, pp. 451-455.

<sup>18</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena facientis Iniuriam dicto facto vel scripto*.

<sup>19</sup> A tali sentenze potremmo aggiungere una riguardante la *blasphemia*, quantunque non sia possibile soffermarsi, in questa sede, sulla questione, ampiamente dibattuta dalla dottrina di diritto comune, «An blasphemia sit verbum iniuriosum», se cioè la bestemmia fosse una forma di ingiuria verbale, questione a cui Bartolo da Sassoferrato rispose affermativamente «quia dicitur contra bonos mores civitatis», BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria*, Comm. in Dig. 47.10.15.3, f. 131ra, n. 5, su cui v. MARONGIU 1964 p. 477; ZORDAN 1976, p. 228.

La raccolta di sentenze penali del podestà di Milano del 1385 contiene un ampio repertorio di espressioni ingiuriose usate nella lingua parlata<sup>20</sup> e – al pari degli atti podestarili due e trecenteschi di altre città, già oggetto di numerosi studi – rappresenta una fonte preziosa per ricostruire la lingua dell’Italia medievale, quantunque, come è stato rilevato, non si possa trascurare che le espressioni verbali erano sovente tradotte in latino o modificate nella forma dai notai incaricati della verbalizzazione<sup>21</sup>.

Le ingiurie verbali potevano consistere in parole oscene o epiteti disonorevoli – come, ad esempio, «cogozo» usato sia al maschile sia al femminile per indicare l’adulterio –, in maledizioni o impropri, o anche nell’attribuzione di fatti determinati illeciti o turpi, come, ad esempio, nella sentenza contro Franceschulus de Locarno che aveva detto a Boxinus de Ambroxonibus «quod ipse erat fur et proditor et quod ipse Boxinus furatus fuerat porchos, galinas et equos»<sup>22</sup> o, ancora, in quella contro Antoniolum de Bolate che aveva rivolto a Cossma, moglie di Ambroxinus de Cinixelo «multa verba iniuriosa», insinuando, in particolare, «quod ipsa ibat omne die cum matre sua ad domos fratrum ad fatiendum se tiffere et penetrare»<sup>23</sup>.

In talune ipotesi, tuttavia, era lo stesso legislatore a stabilire il carattere ingiurioso di un’espressione, come, ad esempio, nel caso dell’augurio del vermecane, ritenuto particolarmente grave e disciplinato da numerosi statuti comunali<sup>24</sup>.

Molto frequente anche tra i milanesi – come risulta dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 – negli statuti del 1396, tale improprio era disciplinato, insieme alla bestemmia, all’interno della rubrica dedicata al meretricio – contesto nel quale evidentemente tali comportamenti irriverenti si verificavano più spesso – e punito con una sanzione pecuniaria di 10 terzoli. A tale pena soggiaceva chi offendeva Dio o la Beata Vergine Maria o i santi (in particolare il patrono sant’Ambrogio, san Vincenzo, sant’Agnese, san Dionisio e santa Caterina) o chi augurava a taluno che gli venisse il vermecane. Gli statuti precisavano che qualora il condannato non fosse stato in grado di pagare la sanzione pecuniaria, sarebbe stato messo alla berlina e fustigato<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Un ampio elenco in VERGA 1901, p. 41.

<sup>21</sup> Si vedano ad esempio *Ingiurie, impropri, contumelie* 1983; LARSON 2004. Per un’analisi delle ingiurie nel medioevo, CASAGRANDE - VECCHIO, 1988; NADA PATRONE 1993; ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012.

<sup>22</sup> *Liber sententiarum*, f. 33r e sgg.

<sup>23</sup> *Liber sententiarum*, f. 38v e sgg.

<sup>24</sup> MARONGIU 1964, p. 476. Per alcuni esempi di offese verbali previste dalla legislazione statutaria, DANI 2015, pp. 350-354.

<sup>25</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena blasphemantis Deum Sanctos et Sanctas et vermes canes.*

Per la sussistenza del reato di *iniuria* non erano sufficienti i *verba iniuriosa*, ma occorreva anche l'*animus iniuriandi*, riguardo al quale la dottrina di diritto comune discusse, in particolare, se dovesse essere espressamente menzionato *in actis* ovvero se potesse ritenersi presunto (e, infatti, nelle sentenze del podestà milanese la sussistenza dell'intenzione di offendere era sempre specificata) <sup>26</sup>.

Dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 risulta che le pene inflitte per le ingiurie verbali erano pecuniarie (fatta eccezione per un solo caso, sul quale ci si soffermerà) ed erano comprese tra un minimo di 1 terzolo – più spesso 2 o 3 terzoli, 5 terzoli quando si trattava di un'accusa determinata – sino ad un massimo di 10 terzoli nel caso dell'augurio del vermecane, come disponevano gli statuti del 1396 e come, evidentemente, disponevano già quelli del 1351.

#### 4. L'insultus

Dall'ingiuria reale – che, peraltro, poteva intendersi non solo come offesa realizzata non con le parole, ma con l'azione, ma anche come offesa rivolta non alla persona, ma alle sue cose <sup>27</sup> – non era sempre agevole distinguere l'*insultus*, fattispecie che corrispondeva all'aggressione contro le persone o contro le cose e che poteva rappresentare un reato autonomo oppure, come spesso accadeva, essere parte di un'azione criminosa complessa, che conduceva al ferimento e alle percosse.

Basterà pensare, in proposito, che secondo il du Cange, il termine *insultus* aveva il significato di « Aggressio, assultus, oppugnatio », quantunque si desse atto che « Alii non pauci, nullo tamen satis idoneo auctore vocem insultus usurpant pro Injuria, Ludibrio » <sup>28</sup>.

Nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, ad esempio, il fatto di levare il cappuccio o il berretto dalla testa di una persona (ovviamente, non *animo robandi*) – considerato un gesto irrispettoso e, quindi, punibile – fu ora qualificato come *insultus* <sup>29</sup> ora punito con una sanzione di 5 terzoli, probabilmente a titolo di *iniuria* <sup>30</sup>.

Secondo la scienza giuridica di diritto comune, l'*insultus* si configurava solo con il movimento *de loco ad locum*, risolvendosi dunque in un assalto, un'aggressione <sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> MARONGIU 1964, pp. 477-479; ZORDAN 1976, pp. 225-226.

<sup>27</sup> MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>28</sup> DU CANGE 1883-1887, v. *insultus*.

<sup>29</sup> *Liber sententiarum*, f. 11r e sgg.

<sup>30</sup> *Ibidem*, f. 22r e sgg.

<sup>31</sup> ZORDAN 1976, p. 266.

Dall'ampia casistica che emerge dalla raccolta di sentenze del 1385 risulta che l'*insultus* consisteva in un attacco violento, realizzato o a mani nude – come era avvenuto, ad esempio, per Catellola de Marliano, che aveva preso per i capelli Adamus de Lugano, facendolo cadere per terra, e che era stata condannata al pagamento di 1 lira e 10 soldi<sup>32</sup> – oppure con qualsiasi oggetto idoneo ad offendere (sassi, bastoni, coltelli, spade ecc.). Quando, come quasi sempre accadeva, l'assalto provocava lesioni personali, i due reati non venivano puniti autonomamente, salvi alcuni casi nei quali erano inflitte pene separate (a seconda che, come si dirà, i reati fossero o meno commessi nell'ambito della stessa azione)<sup>33</sup>. Il fatto di portare le armi era, invece, sempre punito autonomamente<sup>34</sup>.

Poiché spesso dalle parole si passava ai fatti, molte delle sentenze pronunciate dal podestà milanese riguardavano sia ingiurie verbali sia aggressioni fisiche. In genere, la pena per i reati più gravi assorbiva quella dei reati più lievi, come era avvenuto, ad esempio, per Zaninus de Monte condannato al pagamento di 100 terzoli per avere prima detto a Stefanollus de Serono di impiccarsi («quod ipse debebat ire ad se suspendendum»), poi per avergli fatto il gesto delle fiche – particolarmente frequente e considerato molto offensivo –, quindi per averlo assalito con uno stocco e infine percosso a pugni<sup>35</sup>. Viceversa, Iohanollus Belus era stato condannato al pagamento di 30 terzoli «pro insultu facto ad domum», 20 terzoli «pro percussione» e 3 terzoli «pro verbis iniuriosis» per essersi recato nella casa di abitazione di Clara de Regnis ed averla percosso con pugni al volto e per averle detto che era una «rofiana, debilis et iniuriaga»<sup>36</sup>.

Gli statuti milanesi del 1396 punivano l'*insultus* secondo un'articolata casistica: se l'aggressione fosse avvenuta per mezzo di armi e non fossero seguite lesioni, la pena ammontava a 25 terzoli; se, viceversa, l'assalto avesse provocato danni fisici, occorreva, secondo l'autorevole opinione di Baldo degli Ubaldi, verificare se fosse intercorso «intervallum temporis inter insultum et vulnere»: in questo caso, infatti, l'aggressione e il ferimento avrebbero dovuto essere puniti autonomamente; viceversa, l'aggressione era assorbita dalle lesioni (se punite con una pena più grave)<sup>37</sup>. Se, invece, l'aggres-

---

<sup>32</sup> *Liber sententiarum*, f. 9r e s.

<sup>33</sup> ZORDAN 1976, pp. 266-267.

<sup>34</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena portantis arma vetita per civitatem*.

<sup>35</sup> *Liber sententiarum*, f. 31r e sgg.

<sup>36</sup> *Ibidem*, f. 7r e sgg.

<sup>37</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Infortiati partem*, Comm. in Dig. 24.3.7 n. 4, su cui v. anche ZORDAN 1976, pp. 266-267.

sione fosse avvenuta senza armi, la pena ammontava a 10 terzoli. Metà della pena doveva essere versata al comune e metà alla persona offesa o ai suoi eredi<sup>38</sup>.

## 5. *Fattispecie aggravate di iniuria*

### 5.1. *Le ingiurie contro le magistrature comunali*

Oltre alle vicende processuali che influivano sulla determinazione della pena – il bando per mancata comparizione duplicava la pena, la confessione la dimezzava<sup>39</sup> –, le ingiurie erano punite, più o meno gravemente, non solo in relazione al loro contenuto, ma anche in base alle circostanze soggettive e oggettive del reato, che ne graduavano il disvalore<sup>40</sup>.

Si deve proprio alla prassi della giustizia comunale l'aver individuato – anche in relazione al rilievo attribuito all'*arbitrium iudicis* – le circostanze in grado di influire sulla quantificazione della pena. Attraverso la definizione delle situazioni soggettive e oggettive rilevanti al fine di determinare in concreto la sanzione – che la dottrina di diritto comune riconduceva alle *qualitates delicti* e che l'attuale scienza giuridica penalistica identifica nell'istituto della circostanze del reato<sup>41</sup> –, i giudici diedero luogo a un'articolata casistica – del resto, peculiare del diritto medievale –, che prevedeva pene diverse per le fattispecie semplici e quelle qualificate e che fu, talvolta, tipizzata nei testi statutarî. Se, come è stato osservato, infatti, le circostanze del reato « si collocano ai margini del reato stesso », tuttavia « tale loro collocazione strutturale non deve trarre in inganno in fase di ricostruzione dogmatica del loro effettivo ruolo, il quale, a ben vedere, all'atto pratico si rivela tutt'altro che marginale »<sup>42</sup>.

Innanzitutto, occorre tenere conto della condizione della persona offesa, come prescritto non solo dalle norme statutarie, ma anche dal diritto comune.

In particolare, le offese al podestà e alla sua *familia* furono punite più gravemente rispetto al reato base: è evidente che esse rappresentavano una minaccia per l'onorabilità e il prestigio dell'intera classe dirigente del comune e potevano mettere in crisi l'effettiva gestione del potere.

---

<sup>38</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena facientis insultum et non percussionem.*

<sup>39</sup> *Statuta Mediolani 1396, Quod diminuat pene medietas pene pecuniarie confitenti delictum.*

<sup>40</sup> MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>41</sup> PIFFERI 2016.

<sup>42</sup> BASILE 2016, p. 303.

Risale alla fine del Duecento una *quaestio* che il giudice Alberto da Gandino aveva posto nel *De maleficiis*. Benché riguardi aspetti di carattere squisitamente processuale, la *quaestio* – discussa nella scuola di Guido da Suzzara, al cui insegnamento Alberto da Gandino si richiamava per la sua soluzione – rivela l'importanza della repressione delle ingiurie rivolte contro gli ufficiali comunali, nell'ambito del programma politico delle città due e trecentesche volto a limitare manifestazioni di dissenso e a contenere forme di opposizione al potere pubblico.

Alberto da Gandino si era chiesto se il giudice del comune potesse giudicare i responsabili di un'ingiuria commessa ai danni dello stesso ovvero di altro ufficiale comunale (« Item quid si aliquis faciat iniuriam alicui officiali vel alicui de sua familia vel notario curie in persona vel rebus, verbo vel facto; numquid iudex illius curie poterit delinquentes puniri? »).

Il dubbio nasceva dal fatto che il giudice non sembrava estraneo alla lite che doveva decidere, in contrasto con il principio romanistico *nemo iudex in causa sua* (« Videtur quod non, quia esset iam aliquis iudex in re sua vel suorum vel in proprio facto, quod esse non debet »).

Alberto da Gandino aveva risolto la questione affermando che se l'ingiuria fosse stata « publica et notoria », « ut quia facta fuit dum ius reddebat vel sedebat pro tribunali », il giudice avrebbe potuto conoscere di essa, « quia non tam sibi facta quam communi et toti populo civitatis »<sup>43</sup>.

L'offesa rivolta al giudice o ad altro ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni – che potrebbe corrispondere, nell'ordinamento contemporaneo, all'oltraggio a un pubblico ufficiale o a un magistrato in udienza – non solo ledeva l'autorità e l'autorevolezza delle magistrature comunali, ma minacciava anche l'esercizio delle funzioni pubbliche e in particolare l'esercizio della funzione giurisdizionale, su cui, come è noto, le città avevano fondato la propria autonomia.

Gli statuti milanesi del 1396 prevedevano, in effetti, che fossero puniti ad arbitrio del podestà « in avere tantum » coloro che avessero offeso « dominum potestatem vel eius iudices vel collaterales vel aliquem eorum », « dummodo non possit punire ultra duplem eius quod puniretur iniurians aliam personam »<sup>44</sup>.

Da una sentenza pronunciata nel 1427 – segnalata già dal Verga<sup>45</sup> –, risulta, ad esempio, che il *magistrum* Raynaldum de Ayroldis de Robiate aveva insultato il giudice dei malefici Manfredus de Comitibus de Cassano, dicendo « quod eidem domi-

---

<sup>43</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, pp. 228-229.

<sup>44</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena iniuriantis dominum potestatem vel eius iudices vel collaterales*.

<sup>45</sup> VERGA 1901, p. 24.

no Manfredo infrachagabat ». L'espressione colorita gli era costata 5 terzoli, « aucta pena quia contra iudice et mitigata pena propter confessionem »<sup>46</sup>. L'aver pronunciato le parole ingiuriose nei confronti di un magistrato appartenente alla *familia* del podestà costituiva, dunque, un'aggravante dell'*iniuria* semplice.

Occorre, peraltro, considerare che le offese verbali o reali rivolte alle magistrature del comune costituivano una fattispecie aggravata in diversi ordinamenti municipali nel medioevo e nell'età moderna. Basterà pensare che, all'inizio del Seicento, il giudice Pietro Cavallo, autore di un repertorio di casi pratici con frequenti richiami alla legislazione statutaria, rilevava che « qui Antianos vel Priores aut alios officiales communis offendit ex statuto locorum solet plerumque gravius puniri, quam si aliam personam privatam offenderet ». L'autore poneva, in proposito, la questione se la pena dovesse essere aggravata anche se il reato fosse stato commesso dopo lo svolgimento del mandato, ritenendo che « Officialibus, dum in syndicatu existunt, idem honor debetur, qui officio durante debitus erat »<sup>47</sup>.

## 5.2. Le ingiurie contro il signore di Milano

Come si è accennato, nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 vi è un'unica sentenza in cui viene inflitta una pena corporale per un'ingiuria verbale.

Si tratta della sentenza pronunciata il 14 ottobre 1385 nei confronti di Isola de Garbagnate.

Isola fu, infatti, condannata al taglio della lingua e alla fustigazione pubblica affinché « eius pena ceteris transeat in exemplum ». La ragione di tanta severità risiede nel fatto che Isola aveva osato insultare niente meno che Gian Galeazzo Visconti.

La sentenza non riporta, forse per rispetto al *dominus*, le parole irriverenti pronunciate da Isola – limitandosi a riferire che la stessa aveva proferito « certa mala et enormia verba derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici et excelsi domini nostri » – né le circostanze in cui era avvenuto il fatto, salvo precisare che l'imputata aveva agito con audacia e temerità<sup>48</sup>.

Secondo l'attuale distinzione fra ingiuria e diffamazione – peraltro, non chiaramente definita nel diritto comune – possiamo, forse, immaginare che le parole in-

---

<sup>46</sup> Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (ASBTMi), Cimeli, *Sentenze del podestà 1427*, ms. 151, ff. 96v-97r.

<sup>47</sup> CAVALLO 1609, *Resolutiones criminales*.

<sup>48</sup> *Liber sententiarum*, f. 64r e sgg. Sul riferimento alla *temeritas* e all'*audacia*, che il *Liber* riserva alle 'donne criminali', si rinvia alle acute osservazioni di DEL BO 2021, § 2, in questo volume.

giuriose fossero state pronunciate pubblicamente, in assenza dell'offeso, con grave pregiudizio della reputazione e del prestigio del signore <sup>49</sup>.

D'altra parte, non si può sottacere che le offese al signore avevano un indubbio carattere politico (e meritavano, pertanto, sanzioni esemplari) e che, attraverso le teorie sul *crimen laesae maiestatis* elaborate dalla dottrina di diritto comune fra medioevo ed età moderna relative all'*honor principis* <sup>50</sup>, tali reati sarebbero stati considerati negli ordinamenti contemporanei come fattispecie di vilipendio <sup>51</sup>.

Occorre osservare che, in una coincidenza temporale che non sembra essere casuale, proprio pochi giorni prima, Gian Galeazzo aveva promulgato un decreto per punire chiunque avesse osato 'parlare male' del *dominus Mediolani*. Il signore, che con il provvedimento intendeva «temeritatem et protervam audaciam obloquentium et nostri honori vel famae detrahere quomodolibet prasumentium refrenare», consentiva ai podestà milanesi di punire tali comportamenti a loro arbitrio, infliggendo sanzioni corporali e pecuniarie «inspecta qualitate facti delicti, et talium verborum prolatorum et conditione personarum taliter quod eorum poena transeat caeteris in exemplum». Era previsto che si procedesse sommariamente «omnique iuris et statutorum solemnitate et dispositione omissis», anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altri provvedimenti <sup>52</sup>.

Analogamente disponeva un decreto promulgato il giorno successivo al processo contro Isola, con il quale Gian Galeazzo mirava a contenere l'«effrenatam temeritatem» e la «protervam audaciam» di coloro che offendevano le istituzioni dello Stato, punendo chiunque parlasse «contra nostrum dominium vel domini nostri conservationem et statum seu contra datia, pedagia et gabellas seu alias intratas nostrae et civitatum et comitatum nostrarum spectantium camerae» <sup>53</sup>.

### 5.3. *Le ingiurie in presenza delle magistrature comunali*

Altre circostanze potevano essere considerate dal giudice ai fini della determinazione della pena: circostanze relative al luogo o, comunque, al contesto in cui era stato commesso il reato.

In particolare, i giudici milanesi attribuirono rilevanza al fatto che le parole ingiuriose fossero state pronunciate alla presenza di un giudice: anche se non dirette contro

---

<sup>49</sup> Secondo i giuristi di diritto comune, l'ingiuria non poteva essere punita con la pena capitale, se non nel caso del libello famoso, MARONGIU 1964, pp. 477-479.

<sup>50</sup> SBRICCOLI 1974.

<sup>51</sup> GARLATI 2010.

<sup>52</sup> *Antiqua Ducum, De poena praesumentium detrahare facta Domini*, pp. 85-86.

<sup>53</sup> *Ibidem, De poena dicentis contra Statum Domini*, pp. 88-89.



i magistrati del comune, le contumelie proferite di fronte a loro erano comunque considerate atti irrispettosi delle istituzioni che essi rappresentavano e meritavano di essere sanzionate più severamente. In tal modo, il comune mirava a reprimere qualsiasi manifestazione, anche indiretta, di dissenso o sfiducia nei confronti delle magistrature comunali, in grado di compromettere lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Già alla fine del Duecento, Alberto da Gandino aveva posto, in relazione alla progressiva separazione tra le parole e le azioni ingiuriose, la questione se si dovesse applicare lo statuto, che consentiva al podestà di punire secondo il suo arbitrio « si offensa facta fuerit alicui presente potestate », anche al caso in cui « verba iniuriosa dicta fuerint alicui in conspectu potestatis », rispondendo affermativamente<sup>54</sup>.

Tra le sentenze contenute nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385, quella pronunciata nei confronti di Iohannes de Aparghiatis offre qualche spunto di riflessione in proposito.

Iohannes era stato querelato da Francischulus de Valle, procuratore milanese, per avere affermato, davanti al giudice dei malefici Arminius de Palma, « quod ipse Francischulus erat unus ebriacus et quod iret in nomine diaboli ».

Iohannes aveva ammesso di aver commesso il fatto (né, viste le circostanze in cui era avvenuto, avrebbe potuto negarlo) ed era stato condannato al pagamento di 10 terzoli « mitigata pena propter ipsius confessionis »<sup>55</sup>.

Sulla determinazione della pena – che appare piuttosto elevata, in confronto ad ipotesi analoghe – potrebbe avere influito la condizione della persona offesa. Quantunque, come è noto, i procuratori non godessero di grande prestigio nella gerarchia delle professioni legali, si trattava pur sempre di una figura dotata di una certa importanza nella società medievale e posta, ad esempio, al di sopra del ceto notarile<sup>56</sup>.

Appare, tuttavia, più probabile che il giudice avesse tenuto conto del fatto che le parole ingiuriose erano state pronunciate innanzi al giudice dei malefici Arminius de Palma. Non per niente nella ricostruzione dei fatti, si precisava che erano avvenuti « esistenti coram domino iudice malleficiorum superscripto, sedente pro tribu-

---

<sup>54</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, p. 409. Per un esempio di statuti tardo duecenteschi che punivano più gravemente i reati commessi in presenza del podestà o di altra autorità comunale, v. NIEDDU 2018, p. 55.

<sup>55</sup> *Liber sententiarum*, f. 12r e sgg.

<sup>56</sup> Sulla distinzione tra avvocati e procuratori, v. PADOA SCHIOPPA 2003. Per la Lombardia di antico regime, in particolare, v. ZORZOLI 2001; PAGANO 2001-2002.

nali super eo solito banco iuris malleficiorum ubi per eum more solito iura reduntur in presentia ipsius dominis iudicis ».

Il reato era, dunque, stato commesso proprio mentre il giudice amministrava la giustizia e tale circostanza influì, probabilmente, sulla determinazione della pena, che fu, dunque, aumentata non tanto per rafforzare la tutela dell'onore di Francischolus de Valle, quanto per salvaguardare il decoro delle funzioni giudiziarie esercitate da Arminius de Palma.

Chi trascendeva in insulti e contumelie nel corso di un giudizio metteva in dubbio il potere del comune di risolvere le controversie, minando la fiducia nelle istituzioni pubbliche.

D'altra parte, non si può sottacere che i processi costituivano sovente occasione di litigi e battibecchi tra le parti e, soprattutto, tra i loro avvocati. Basterà pensare che, nella seconda metà del Duecento, Guillaume Durand aveva raccomandato agli avvocati di evitare – come, del resto, dispone anche l'attuale codice deontologico forense – di pronunciare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti dei colleghi avversari ovvero di riferire notizie riguardanti la loro sfera privata. Prendendo probabilmente spunto dalle ingiurie che si sentivano più spesso in tribunale, Guillaume Durand riteneva, ad esempio, offensivo rivolgersi al collega avversario, alludendo a comportamenti contrari al dovere di fedeltà nei confronti del cliente (accusandolo di essere « ruffianus » o « prevaricator ») ovvero mettendo in dubbio la sua onestà (affermando in maniera ambigua « ego non sum fur quasi dicat tu es talis »)<sup>57</sup>.

Secondo quanto risulta da una sentenza del 1391, contenuta nel secondo dei sette registri milanesi di sentenze penali, risulta, ad esempio, che Beltramollus detto Botigius de Udrugio fu condannato alla pena di 2 terzoli per avere accusato di spergiuro la controparte Prevedus de Sancto Nazario (« dixit verba iniurioxa predicto Prevede dicendo “O Prevede fecisti versus me et contra me sacramentum falzum” »). Il reato era stato commesso « in iudicio » e « coram domino Lodovicho de Imperratore iudice domini potestatis Mediolani ad signum galli »<sup>58</sup>. In questo caso la pena non fu particolarmente elevata, forse proprio a causa della frequenza con la quale episodi simili si verificavano nel corso delle udienze; è probabile, cioè, che quantunque riprovati dalle autorità, tali comportamenti fossero considerati leciti secondo la coscienza sociale e che, pertanto, i giudici ‘lasciassero correre’, quantomeno nei casi meno gravi, infliggendo pene lievi.

---

<sup>57</sup> GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris*, pars I, f. 112va, n. 3, su cui v. BIANCHI RIVA 2015, p. 253.

<sup>58</sup> ASBTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà 1390-1392*, ms. 147, f. 75v.

In ogni caso, la circostanza che le parole offensive fossero pronunciate in udienza o comunque davanti a un giudice fu espressamente prevista anche in alcuni testi statutari lombardi, come si avrà modo di vedere, come fattispecie qualificata del reato di *iniuria*.

Quanto agli statuti milanesi del 1396, la circostanza, non prevista dagli *Statuta criminalia*, fu disciplinata però dagli *Statuta mercatorum* che regolamentavano all'interno della stessa disposizione (pur graduando le pene) il caso in cui l'offesa fosse stata rivolta al giudice dei mercanti e quello in cui l'ingiuria fosse stata commessa al suo cospetto, con ciò dimostrando che entrambe le fattispecie erano considerate offensive dei pubblici poteri. La disposizione consentiva, infatti, ai consoli della corporazione dei mercanti di punire « si aliquis in presentia consulum iusticie mercatorum Mediolani dixerunt vel fecerunt iniuriam alicui persone vel dictis consulibus »: nel primo caso, il reato era punito ad arbitrio dei consoli sino ad un massimo di 10 terzoli; nel secondo – considerato più grave – con la pena di 25 terzoli<sup>59</sup>.

Quantunque non espressamente prevista negli statuti criminali per i giudici ordinari, è probabile che, in considerazione dei poteri arbitrari assegnati al giudice nella punizione del reato di *iniuria*, la circostanza avesse rilevanza nella prassi giudiziaria milanese, non solo ai fini della ricostruzione dei fatti, ma anche per la quantificazione della pena.

Come già rilevato dal Verga<sup>60</sup>, nel 1429, ad esempio, Gaspar de Domo fu querelato dal procuratore Leonardus de Angleria, perché, nel corso di un'udienza davanti al giudice del podestà (« in conspectu suprascripti domini iudicis pro tribunali sedentis super eius iuridico banco et in presentia populli ») gli aveva dato del bastardo (« quod ipse dominus Leonardus non erat filius ipsius domini Marci »), proprio mentre svolgeva la sua attività di rappresentanza in giudizio (« exercendo eius officium procuratoris »), con grave offesa del suo onore; non pago (« et ulterius predictus non contentus, sed malle mallis acomulando »), Gaspar lo aveva aggredito colpendolo con il dorso della mano « ad maiorem iniuriam et vilipendium ipsius domini Leonardi ». Non conosciamo tuttavia l'esito della sentenza, dal momento che – come risulta da un'annotazione a margine – il processo fu differito « de mandato domini potestatis »<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> *Statuta Mediolani 1396, De his que in presentia consulis vel consulum dixerint vel fecerint iniuriam alicui*.

<sup>60</sup> VERGA 1901, p. 24.

<sup>61</sup> ASBTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà 1428-1429*, ms. 152, f. 125v.

#### 5.4. *Fattispecie aggravate di insultus*

Il *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 riporta una pronuncia nei confronti di Zaninus de la Parona (socio del conestabile Matus de Mozio), Molina de Besocio (macellaio) e Ambroxius de Turate, condannati perché « mallo modo et ordine, scienter et dolose, fecerunt insultum et agressura contra et adversum personam Iohannis de Locarno de familia dicti domini potestatis » (forse – come sembra di poter dedurre dal contesto nel quale era avvenuta l'aggressione – uno dei militi dipendenti dal podestà o comunque uno dei membri che attendevano ai vari servizi della 'corte' podestarile).

Ecco come erano andati i fatti. Zaninus e Ambroxinus, armati, avevano aggredito Iohannes con l'intento di ucciderlo. E – prosegue la sentenza – l'avrebbero fatto, se non fossero accorsi in aiuto della vittima Sandrus de Parma e Bartholomeus de Balaxina, anch'essi appartenenti alla *familia* del podestà. A quel punto, era intervenuto Molina scagliando delle pietre contro i tre ufficiali comunali e una di esse aveva colpito Bartholomeus alla spalla destra. Ambroxinus si era allora procurato un piccolo giavellotto nella bottega di un fabbricatore di lance, con il quale si era accanito contro Iohannes, che, pur riparandosi con uno scudo, non aveva potuto evitare che uno dei colpi lo ferisse alla mascella destra. Per difendersi, Iohannes, Sandrus e Bartholomeus avevano allora ingaggiato una lotta a mani nude con gli aggressori, durante la quale Ambroxinus aveva gettato nei loro occhi del fango.

I tre imputati non comparvero in giudizio e furono condannati al doppio delle pene: Zaninus fu condannato al pagamento di 25 terzoli per l'aggressione; Molina a 10 terzoli per l'aggressione e a 25 terzoli per la percossa; Ambroxinus a 25 terzoli per l'aggressione armata, a 200 terzoli per la ferita e a 5 terzoli per il getto del fango; metà delle somme doveva essere versata al comune di Milano e metà alla persona offesa<sup>62</sup>.

Le pene inflitte corrispondevano a quelle previste per il reato comune dagli statuti del 1396, che, probabilmente, non innovarono la disciplina precedente.

Costituiva, invece, secondo gli statuti milanesi, una fattispecie aggravata dell'*insultus* l'aver commesso il reato nel palazzo in cui il podestà e la sua *familia* svolgevano le loro funzioni.

Occorre tenere presente, in proposito, che alcuni luoghi furono considerati degni di particolare protezione: alcuni per il loro carattere privato e personale – come la casa d'abitazione –; altri, viceversa, per la loro natura pubblica e comunitaria – come il palazzo comunale.

---

<sup>62</sup> *Liber sententiarum*, f. 15r e sgg.

Rispetto all'*insultus* semplice, era punita più gravemente l'aggressione recata alla casa d'abitazione altrui « sive sit sua propria sive conducta sive gratis concessa »: la disposizione mirava, dunque, a tutelare non la proprietà, ma l'inviolabilità del luogo in cui si svolgeva la propria vita, analogamente a quanto previsto attualmente per la violazione di domicilio.

Come per la fattispecie semplice, occorreva distinguere se l'aggressione fosse avvenuta con o senza armi – la pena era stabilita ad arbitrio del podestà, considerate le circostanze del fatto e la qualità delle persone, sino ad un massimo di 200 terzoli nel primo caso e di 100 terzoli nel secondo – e doveva essere versata metà al comune e metà alla persona offesa o ai suoi eredi<sup>63</sup>.

Faceva eccezione il caso in cui l'assalto « ad domum vel in domo habitationis alicuius » fosse avvenuto « inter personas habitantes in eodem hospitio aut sedimine vel domo », che, come rilevava anche Baldo degli Ubaldi, doveva essere punito – anziché con le più gravi sanzioni previste per l'aggressione recata alla casa altrui – con quelle stabilite in generale per l'*insultus*<sup>64</sup>.

Come si è accennato, gli *statuta criminalia* del 1396 punivano più gravemente anche le aggressioni commesse « in broleto novo vel veteri comunis Mediolani infra confina broleti novi ». La pena era, infatti, raddoppiata rispetto a quella prevista per il reato base, nel caso in cui l'assalto fosse avvenuto all'interno del palazzo in cui aveva sede il governo cittadino. Luogo simbolo del potere municipale, il broletto costituiva uno spazio protetto: la commissione, entro i suoi confini, di reati – soprattutto se con mezzi violenti e in forma associata – turbava – e non solo dal punto di vista ideale – le funzioni pubbliche che vi si svolgevano (a cominciare dall'amministrazione della giustizia), magari innescando situazioni pericolose per la sicurezza delle autorità comunali e, conseguentemente, per la tenuta politica del governo cittadino.

Basterà pensare, in proposito, che gli statuti giurisdizionali del 1396 vietavano di detenere i prigionieri all'interno del palazzo comunale, in base alla considerazione che « brolletum novum et vetus comunis Mediolani debeant esse loca tutissima ». La disposizione dava atto, infatti, che « aliquando contingat aliquem in aliquo ipsorum locorum velle detineri, qua occasione risse, mischlanzie et rumores fiunt, que non fiunt absque periculo status hominum Mediolani »; per evitare assembramenti che potevano anche trasformarsi in sedizioni o ribellioni e mantenere la sicurezza e l'ordine all'interno della sede del governo comunale (« ad removendum omnes rumores

---

<sup>63</sup> *Statuta Mediolani 1396, De eodem ad domum habitationis.*

<sup>64</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in sextum Codicis librum*, Comm. in Cod. 6.22.1 n. 1, su cui v. ZORDAN 1976, p. 267.

et pericula et quod ipsa loca sint et ut esse debent loca tutissima »), si proibiva, pertanto, ai magistrati del comune di trattenere persone all'interno del broletto, sotto pena di 50 terzoli<sup>65</sup>.

#### 6. Uno sguardo ad altri statuti lombardi del periodo visconteo

Come è noto, nel periodo di consolidamento del potere signorile dei Visconti, gli statuti di diverse città lombarde soggette al loro dominio furono riformati, attuando un delicato bilanciamento fra la politica accentratrice e uniformatrice dei signori e il rispetto delle tradizioni legislative locali<sup>66</sup>.

Molti testi statutari lombardi del XIV secolo disciplinarono i reati di *iniuria* e *insultus*, introducendo anche circostanze aggravanti.

Ci si limiterà ad alcuni esempi.

A Bergamo, gli statuti del 1331 – promulgati durante la breve dominazione di Giovanni di Boemia – stabilivano che tanto i *verba iniuriosa* quanto le *iniuriae* « que ex facto consistunt » fossero puniti *iure romano* ad arbitrio del giudice « inspectis verbis et qualitate personarum »; era, inoltre, previsto il risarcimento – anche d'ufficio – dei danni subiti dalla parte offesa<sup>67</sup>.

I successivi statuti del 1353 – approvati da Giovanni Visconti – stabilirono un'ipotesi aggravata, prevedendo un differente trattamento sanzionatorio a seconda che le parole ingiuriose fossero pronunciate « in iudicio vel extra », « salvo quod si partes remiserint sibi ipsa verba iniuriosa, nullatenus procedatur »<sup>68</sup>.

La disposizione – che subordinava la repressione delle offese fra privati indirettamente lesive dell'amministrazione della giustizia alle dinamiche processuali derivanti dalla eventuale pacificazione tra offeso e offensore – rinviava alla questione – ampiamente dibattuta dalla scienza giuridica di diritto comune – se l'azione *ex iniuria* – che poteva essere civile o penale, senza tuttavia possibilità di cumulo – si potesse estinguere *per remissionem*.

Sul finire del Duecento, Alberto da Gandino ritenne che « quando pro iniuria agitur criminaliter » l'offesa non potesse essere rimessa e che « pena que debet imponi applicanda est fisco »<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XCI. *Quod nullus impediatur in broleto*, col. 1016.

<sup>66</sup> STORTI STORCHI 1990.

<sup>67</sup> *Statuto di Bergamo 1331*, (30) XXVIII, *De iniuriis, maleficiis et eorum emendatione*, p. 176.

<sup>68</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, LXXI. *De pena dicentis verba inguriosa in iudicio vel extra*, p. 215.

<sup>69</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, p. 195.

Analogamente, Bartolo da Sassoferrato rispose affermativamente alla domanda se l'offensore potesse essere punito con la pena prevista dalla legge, nonostante l'offeso lo avesse perdonato (« Quaero, pone quod iniuria est remissa per partem, utrum poterit accusari criminaliter vel iudex inquirere, ut ponat penam applicandam fisco »), spiegando che « ista remissio prodest tamen quo ad actio competentem ipsi remittenti, secus quo ad vindictam publicam »<sup>70</sup>.

Nella Lombardia cinquecentesca, mentre le Nuove Costituzioni precisarono che non si poteva agire *criminaliter* se non su querela di parte, Giulio Claro concluse infine che l'*actio iniuriarum* potesse essere rimessa in modo espresso o tacito<sup>71</sup>.

A Como, gli statuti del 1335 regolarono unicamente le ipotesi aggravate di ingiuria, lasciando al diritto comune la disciplina del reato base. Le ingiurie verbali pronunciate davanti al podestà, al suo vicario o ad altri giudici nel palazzo cittadino ovvero nell'abitazione del podestà ovvero nel broletto erano punite con una pena di 10 lire (diminuita a 60 soldi se commesse davanti ai consoli di giustizia)<sup>72</sup>. Una distinta norma disciplinava le ingiurie pronunciate nel corso di un giudizio (ad esempio, accusando la controparte di spergiuro)<sup>73</sup>, mentre un'altra puniva le contumelie proferte nel consiglio generale cittadino e rivolte contro un membro dell'assemblea, che dovevano essere punite dal podestà con una pena di 10 lire « absque alia danda defensione »<sup>74</sup>. Le aggressioni armate commesse « in domo potestatis vel in civitate Cumana, Vico et Crugnolia et suburbiis seu intra confinia civitatis Cumane », inoltre, erano punite più severamente di quelle commesse « alibi in episcopatu Cumano »<sup>75</sup>.

I successivi statuti del 1458 – riformati per volontà di Francesco I Sforza – riprodussero la disposizione trecentesca con alcune aggiunte e modifiche, che frammentarono ulteriormente la disciplina dell'*iniuria*. Le pene previste negli statuti precedenti erano dimezzate; si aggiungevano l'ipotesi in cui in giudizio una parte accusasse l'altra di spergiuro e quella in cui le ingiurie davanti agli ufficiali comunali avvenissero al di fuori del broletto; infine venivano disciplinate in via residuale le ingiurie fra privati<sup>76</sup>.

---

<sup>70</sup> BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria*, Comm. in Dig. 47.10.1, f. 127vb, n. 1.

<sup>71</sup> CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis*, § *Iniuria*, su cui v. MASSETTO 1994, p. 453.

<sup>72</sup> *Statuti di Como 1335*, L. *De pennis dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus vel consulibus*, p. 167.

<sup>73</sup> *Ibidem*, L. *De penna dicentium verba iniuriosa coram consulibus*, p. 154.

<sup>74</sup> *Ibidem*, CLXXXV. *Quod in consilio non dicantur iniurie*, p. 221.

<sup>75</sup> *Ibidem*, L. *De pennis facientium insultum cum gladio*, p. 167.

<sup>76</sup> *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum, De pena dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus et consulibus*, p. 117.

Erano puniti anche i ferimenti all'interno del broletto «ubi ius reddatur» con una sanzione che variava da 25 a 200 terzoli a seconda che fossero commessi con o senza spada, con o senza sanguinamento<sup>77</sup>.

A Novara, gli statuti promulgati nel 1338 da Giovanni Visconti e revisionati nel 1361 da Galeazzo II disciplinarono *iniuria* e *insultus*, secondo una minuziosa casistica.

All'interno della stessa disposizione erano regolate le fattispecie più gravi, ossia le ingiurie verbali e le aggressioni armate (con o senza ferimento) rivolte contro le più alte cariche comunali e commesse all'interno del palazzo cittadino, di competenza del signore.

Seguiva una disposizione relativa a tutte le altre ingiurie verbali (punte secondo il diritto romano), comprese quelle commesse all'interno del palazzo comunale oppure alla presenza dei magistrati comunali nell'esercizio delle loro funzioni, per le quali la pena veniva raddoppiata.

Risse e aggressioni erano disciplinate nelle successive disposizioni, distinguendo in base alle lesioni provocate e alle armi utilizzate. Anche in questo caso, la pena era raddoppiata quando il reato era commesso nel broletto o nell'abitazione del podestà ovvero in presenza del podestà o dei suoi giudici<sup>78</sup>.

## 7. Conclusioni

Nel periodo di affermazione del dominio visconteo, i comuni prevedono sanzioni più severe per le offese verbali o fisiche commesse contro o in presenza di autorità municipali investite di poteri pubblici ovvero nei luoghi nei quali essi venivano esercitati. Lo dimostrano – pur nella varietà della casistica considerata – non solo la legislazione statutaria milanese e lombarda del XIV secolo sui reati di *iniuria* e di *insultus*, ma anche, per Milano, la prassi giudiziaria, così come ci viene restituita dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 (e dai successivi registri, che ancora attendono di essere esaminati compiutamente).

Se le offese alle magistrature del comune nell'esercizio delle loro funzioni si traducono senz'altro in offese al comune stesso, integrando una fattispecie di natura politica, anche quelle commesse in loro presenza costituiscono atteggiamenti irrispettosi, in grado di mettere in dubbio il prestigio del potere municipale che essi rappresentano e,

---

<sup>77</sup> *Ibidem*, *De penis committentium feritas in borleto et de confinibus borleti*, p. 120.

<sup>78</sup> *Statuti di Novara, De verbis iniuriosis et insultu contra potestatem et alios, De verbis iniuriosis in alios quam in officiales, De risis, insultibus, mesghianciis et feruitis, De eodem, De eodem*, pp. 190-193.



nei casi più gravi, anche di innescare situazioni pericolose per la stabilità cittadina, collocandosi quantomeno ai margini della categoria del delitto politico.

D'altra parte, basterà pensare che già nel diritto longobardo (a cui, come è noto, ancora nei secoli bassomedievali, si fa ampio ricorso, pur con gli adattamenti del *ius commune*<sup>79</sup>) gli scandali – cioè le offese all'onore realizzate, al pari delle *iniuriae* di diritto giustiniano, a parole o con le vie di fatto e seguite da una rissa o un tumulto, in quello che oggi definiremmo un reato complesso – commessi alla presenza del re ovvero all'interno del palazzo regio costituiscono fattispecie aggravate<sup>80</sup> e che, secondo i longobardisti che si occupano della materia nel XII secolo, devono qualificarsi come reati «adversus principem»<sup>81</sup>.

Da un punto di vista delle strategie di consolidamento dell'ordinamento signorile, la tutela approntata ai titolari dei più importanti uffici cittadini – attraverso un continuo contemperamento fra esigenze del singolo e esigenze della comunità (e/o del signore), fra interesse privato e interesse pubblico – è il risultato di un delicato equilibrio fra la politica accentratrice dei signori, poi duchi, di Milano e le istanze autonomistiche delle comunità locali, che ridefinisce, nel periodo della dominazione viscontea, il rapporto fra magistrature comunali e comunità cittadina.

L'ordinamento signorile mantiene le forme di tutela del podestà e della sua *familia* da qualsiasi aggressione diretta o indiretta, che si erano consolidate nella tradizione comunale italiana non solo a Milano, ma anche negli altri comuni lombardi progressivamente inclusi nel dominio regionale, nei confronti dei quali i Visconti si pongono come «domini generali super bono et pacifico statu civitatis», al fine di assicurare la stabilità politica e sociale indispensabile per il governo del territorio.

Nella seconda metà del Trecento – quando ormai i podestà comunali sono nominati dal *dominus Mediolani* e lo rappresentano all'interno delle città, come, ad esempio, è espressamente stabilito dagli statuti giurisdizionali di Milano del 1396<sup>82</sup> o come risulta dagli statuti di Bergamo del 1353<sup>83</sup> –, tali forme di tutela iniziano a corrispondere all'idea che gli attentati alle pubbliche autorità – dalle quali filtra il consenso al signore – devono essere considerati attentati alla persona del *princeps*. Come è noto, tale idea – che si fonda sull'assunto che gli organi dello Stato sono

---

<sup>79</sup> STORTI 2012.

<sup>80</sup> Roth. 8 e 35-40, in *Leges Langobardorum*, pp. 13 e 18-19.

<sup>81</sup> *Lombarda-Commentare* 1855, pp. 16-17.

<sup>82</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XXI. *De electione domini potestatis et eius salario*, col. 991.

<sup>83</sup> STORTI STORCHI 1984, p. 29.

«pars corporis nostri», come afferma una costituzione degli imperatori Arcadio e Onorio<sup>84</sup>, ma che risulta, ad esempio, anche da una disposizione di Liutprando del 723, che, ampliando la casistica del reato di sedizione, assimila l'attentato ai duchi a quello al re<sup>85</sup> –, sarebbe stata sviluppata dalle teorie sul *crimen laesae maiestatis*. All'epoca in cui si svolgono i processi esaminati, i Visconti non possono ancora ricorrere a tale fondamento giuridico, dal momento che l'attributo maiestatico (pur essendo rivendicato in qualità di vicari imperiali<sup>86</sup>) sarebbe stato loro riconosciuto dalla dottrina di diritto comune solo alcuni decenni più tardi<sup>87</sup>. D'altra parte, non si può sottacere che, sin da quando si proclamano *domini* di Milano e delle altre città lombarde, l'esercizio – legittimo o illegittimo, in base ai dubbi espressi della scienza giuridica, quantomeno sino all'attribuzione del titolo ducale – della *plenitudo potestatis* li porta, di fatto, a godere di poteri assoluti, al di là delle teorie della sovranità<sup>88</sup>.

La protezione penalistica delle istituzioni municipali da minacce di natura e intensità diversa (ma comunque in grado di mettere in pericolo la struttura del potere pubblico) attraverso la repressione dell'*iniuria* e dell'*insultus* rappresenta, nella transizione dall'età medievale a quella moderna, uno degli strumenti giuridici posti direttamente a difesa delle strutture comunali e indirettamente a protezione del dominio del signore, nel costante contemperamento fra accentramento e autonomia che caratterizza la formazione dello 'Stato' visconteo<sup>89</sup>.

## FONTI

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA (ASBTMi)

– Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147 (1390-1392), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429).

---

<sup>84</sup> Cod. 9.8.5.

<sup>85</sup> Liut. 35, in *Leges Langobardorum*, p. 124, su cui v. STORTI 2017, pp. 12-14.

<sup>86</sup> CENGARLE 2013.

<sup>87</sup> SOLDI RONDININI 1968.

<sup>88</sup> STORTI STORCHI 1990, pp. 85-93.

<sup>89</sup> CHITTOLINI 1991.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati nel volume (STORTI STORCHI 2007) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

- ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis* = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik. 2. Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.
- ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012 = G. ALFONZETTI - M. SPAMPINATO BERETTA, *Gli insulti nella storia dell'italiano. Analisi dei testi del tardo medioevo*, in *Pragmatique historique et syntaxe/Historiche Pragmatik und Syntax*, hrsg B. WEHR - F. NICOLOSI, Frankfurt am Main 2012, pp. 1-21.
- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerale typographos, 1654.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Infortiati partem*, Lugduni, s.n., 1585.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in sextum Codicis librum*, Lugduni s.n. 1585.
- BARNI 1941 = G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in « Archivio storico lombardo », n.s., VI (1941), pp. 1-66.
- BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria* = BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni 1555.
- BASILE 2016 = F. BASILE, *L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze*, in *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, a cura di R. BARTOLI - M. PIFFERI, Milano 2016 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 112), pp. 303-332.
- BIANCHI RIVA 2015 = R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano 2015 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 46).
- DU CANGE 1883-1887 = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- CASAGRANDE - VECCHIO, 1988 = C. CASAGRANDE - S. VECCHIO, *I peccati della lingua, Disciplina ed etica nella cultura medievale*, Roma 1988.
- CAVALLO 1609 = P. CAVALLO, *Resolutiones criminales*, Florentiae, in Officina Sermartelliana, 1609.
- CENGARLE 2013 = F. CENGARLE, *Tra maiestas Imperii e maiestas Domini: il vicariato composito di Galeazzo II Visconti (1354-1378)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. GRILLO, Roma 2013 (Italia comunale e signorile, 4), pp. 261-277.
- CHITTOLINI 1991 = G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione a Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 7-46.
- CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis* = G. CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis*, Venetiis, Ex Typographia Beretiana, 1626.

- COGNASSO 1966 = F. COGNASSO, *I Visconti*, Milano 1966.
- Constitutiones* = *Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, I, edidit L. WEILAND, Hannoverae 1893 (Monumenta Germaniae Historica, Legum, IV).
- CRIFÒ 1964 = G. CRIFÒ, *Diffamazione e ingiuria (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, Milano 1964, pp.470-474.
- DANI 2015 = A. DANI, *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena 2015.
- DEL BO 2021 = B. DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1), pp. 83-106.
- DEVILLA 1962 = V. DEVILLA, *Iniuria*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, pp. 705-706.
- Età dei Visconti* 1993 = *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. CHIAPPA MAURI - L. DE ANGELIS CAPPABIANCA - P. MAINONI, Milano 1993 (Gli studi, 2).
- GAMBERINI 2005 = A. GAMBERINI, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005 (Storia. Studi e ricerche, 351).
- GARLATI 2010 = L. GARLATI, *Vilipendio politico e libera manifestazione del pensiero. Le scelte del codice Zanardelli tra luci e ombre*, in «Diritto penale XXI secolo», 2 (2010), pp. 429-447.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris* = GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, 1578.
- Ingiurie, impropri, contumelie* 1983 = *Ingiurie, impropri, contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bonghi*, nuova ed. rivista e corretta a cura di D. MARCHESCHI, Lucca 1983.
- LARSON 2004 = P. LARSON, *Ingiurie e villanie dagli Atti podestarili pistoiesi del 1295*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», IX (2004), pp. 347-352.
- Leges Langobardorum* = *Leges Langobardorum*, edidit F. BLUHME, Hannoverae 1868 (Monumenta Germaniae Historica, Legum, IV)
- Liber consuetudinum* = *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA - G.L. BARNI, nuova ed. interamente rifatta, Milano 1949.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Lombarda-Commentare* 1855 = *Die Lombarda-Commentare des Aripriand und Albertus*, ed. A. ANSCHÜTZ, Heidelberg 1855.
- LOPEZ 2003 = G. LOPEZ, *I signori di Milano. Dai Visconti agli Sforza. 1262-1535*, Roma 2003.
- MARONGIU 1964 = A. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, Milano 1964, pp. 474-481.
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.

- NADA PATRONE 1993 = A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, a cura di M. MIGLIO - G. LOMBARDI, Roma 1993 (Patrimonium, 5), pp. 47-87.
- NIEDDU 2018 = A. NIEDDU, *La criminalistica nel diritto statutario medievale: l'esperienza di Sassari (XIII-XIV secolo)*, in « Le Carte e la Storia », 2 (2018), pp. 51-62.
- OCCHIPINTI 2000 = E. OCCHIPINTI, *Podestà 'da Milano' e 'a Milano' fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268), pp. 47-73.
- Offense 2010 = *L'offense. Du « torrent de boue » à l'offense au chef de l'État*, textes réunis par J. HOAREAU-DODINAU - G. METAIRIE, Paris 2010 (Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique, 26).
- PADOA SCHIOPPA 1989 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in Milano e il suo territorio* 1989, pp. 459-549; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 137-227.
- PADOA SCHIOPPA 1995 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in *Dal dedalo statutario*. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, Bellinzona 1995, pp. 161-170.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20), pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune, in Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. ALPA - R. DANNOVI, Bologna 2003, pp. 41-53 (Storia dell'avvocatura in Italia).
- PAGANO 2001-2002 = E. PAGANO, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I procuratori collegiati di Milano*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 74-75 (2001-2002), pp. 355-418.
- PIFFERI 2016 = M. PIFFERI, *Accidentalia delicti e criteri di commisurazione della pena. Una lettura storica delle circostanze alla 'periferia' del codice*, in *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, a cura di R. BARTOLI - M. PIFFERI, Milano 2016 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 112), pp. 1-18.
- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SBRICCOLI 1974 = M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2).
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « Vidi communiter observari ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231-268; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009, pp. 73-110 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).

- SOLDI RONDININI 1968 = G. SOLDI RONDININI, *Il Tractatus de Principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della rubrica De Principibus*, Milano 1968.
- Statuta civitatis et episcopatus Cumarum* = *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, Introduzione ed edizione a cura di M.L. MANGINI con note introduttive di C. STORTI, Varese 2008 (Fonti 5).
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta Mediolani 1396* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuti di Como 1335* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Narni, 1936-1981.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI, C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI 2012 = C. STORTI, *La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1343-1360)*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*. Atti della giornata di studio, Trieste, 23 novembre 2010, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012. Atti. Centro Europeo Ricerche Medievali, 4), pp. 54-93.
- STORTI 2016 = C. STORTI, *Politica e diritto nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216. Lo spazio giuridico del Milanese*, in « Archivio storico lombardo », CXLII (2016), pp. 147-169.
- STORTI 2017 = C. STORTI, *Justice, peace and political dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, in « Italian Review of Legal History », 2/1 (2017), pp. 1-30.
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007 pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- Visconti a Milano* 1977 = M. BELLONCI - G.A. DELL'ACQUA - C. PEROGALLI, *I Visconti a Milano*, Milano 1977.

ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXV).

ZORZOLI 2001 = M.C. ZORZOLI, *Alcune considerazioni sui collegi dei giuristi nella Lomnardia d'antico regime*, in « Annali di storia moderna e contemporanea », 7 (2001), pp. 449-475.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Nel periodo di affermazione della dominazione viscontea, la repressione penale dei reati di *iniuria* e di *insultus* riguardanti, direttamente o indirettamente, le magistrature comunali, attuata attraverso l'interazione fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria, consente di riflettere sugli intrecci tra diritto e politica e, in particolare, sulle strategie giuridiche utilizzate dai Visconti per consolidare il proprio potere, nella continua tensione fra accentramento e autonomia.

Da un lato, la punizione delle aggressioni verbali o fisiche commesse contro o alla presenza del podestà e della sua *familia* ovvero all'interno del palazzo municipale consentì di mantenere le forme di tutela penale delle magistrature comunali che si erano consolidate all'interno delle comunità cittadine, assicurando stabilità politica e sociale nel territorio. Dall'altro, tali forme di tutela corrisposero all'idea che gli attentati alle autorità municipali, ormai espressione del potere signorile, dovevano essere considerati attentati alla persona del *princeps*, rafforzando la protezione del signore.

**Parole significative:** *Iniuria, insultus*, tutela penale delle magistrature comunali.

In the period when the Viscontis extended their supremacy, the repression, resulting from the interaction between statutory law and case law, of crimes of *iniuria* and *insultus* affecting directly or indirectly municipal officials gives significant insights about the relationship between law and politics and, in particular, about legal strategies used by the Viscontis in order to consolidate their power, balancing out centralization and autonomy.

On the one hand, the punishment of verbal and physical assaults against or in front of the *potestates* or their *familia* or in the municipal palaces allowed to keep traditional criminal protection of municipal officials, thus ensuring political and social stability. On the other hand, since the *potestates* were chosen by the Viscontis, these protective measures corresponded to the idea that attempts on municipal officials had to be considered as attempts on the *princeps*, thus strengthening the defence of the Viscontis.

**Keywords:** *Iniuria, insultus*, Criminal protection of municipal officials.

## I N D I C E

|  | pag.  |  |
|--|-------|--|
| <i>Presentazione</i>   | 5     |  |
| Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>   | » 7   |  |
| Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban-<br/>chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>   | » 33  |  |
| Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel<br/>dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>   | » 61  |  |
| Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e<br/>novità</i>  | » 83  |  |
| Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer-<br/>che sull'area italiana</i>  | » 107 |  |
| Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri-<br/>minale a Milano in un'età di transizione</i>   | » 127 |  |
| Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis<br/>Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>   | » 177 |  |
| Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen-<br/>tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>                                     | » 205 |  |
| Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of-<br/>fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella<br/>prassi giudiziaria in età viscontea</i> | » 239 |  |
| Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>  | » 265 |  |
| Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna<br/>(prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>  | » 285 |  |
| Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta-<br/>zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi<br/>e tecniche notarili</i>             | » 327 |  |
| Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti<br/>pugliesi del XIV secolo</i>  | » 357 |  |
| Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me-<br/>diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>  | » 373 |  |



## NOTARIORUM ITINERA

### DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

---

*finito di stampare febbraio 2021*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)